

COMUNE DI GRUMO NEVANO
(Provincia di Napoli)

COPIA/ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 140

Categoria VII Classe --

OGGETTO: Punto Cliente di Servizio (PCS) dell'I.N.P.S. Adesione alla nuova Convenzione prevista dalla Circolare I.N.P.S. n. 104/2016.

L'anno 2017 il giorno 28 del mese di settembre alle ore 17,00 nel Comune suddetto e nella Casa comunale.

A seguito di regolare avviso si è riunita la Giunta comunale, con l'intervento dei signori:

componenti	P	A	componenti	P	A
1. Pietro Chiacchio – SINDACO	X		4. Carla Cimmino		X
2. Carmine D'Aponte - VICESINDACO	X		5. Mario Lamanna	X	
3. Antonio Chiacchio	X		6. Rosa Bencivenga	X	

Riconosciuta legale l'adunanza, il Sindaco dott. **PIETRO CHIACCHIO** assume la presidenza e dichiara aperta la seduta, alla quale assiste il Segretario comunale dott. **VITTORIO FERRANTE**:

LA GIUNTA

Vista l'allegata proposta deliberativa relativa all'oggetto;

Acquisito sulla stessa il parere di regolarità tecnica, reso a norma dall'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Ritenuta meritevole di approvazione;

A voti unanimi e palesi:

DELIBERA

di approvare l'allegata proposta relativa all'oggetto dando atto che, per l'effetto, il dispositivo della medesima è da intendersi qui integralmente riportato e trascritto;

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER LA GIUNTA COMUNALE

Proponente: Il Sindaco Dott. Pietro Chiacchio

Punto Cliente di Servizio (PCS) dell'I.N.P.S. - Adesione alla nuova Convenzione prevista dalla Circolare INPS n. 104/2016.

Relazione istruttoria del Responsabile del 2° Settore - Politiche Sociali e Demografico

PREMESSO

= che i Punti Cliente di Servizio (PCS) sono sportelli virtuali attraverso i quali il cittadino può accedere ad alcuni servizi predefiniti dell'INPS grazie al concorso di altre Pubbliche Amministrazioni;

= che questi sportelli virtuali consentono ogni giorno all'INPS di soddisfare specifiche istanze di servizio dell'utenza in condizioni di effettiva prossimità, laddove non sia presente un proprio Ufficio ovvero esista un *digital divide* da superare;

= che il PCS non è presidiato da personale dell'INPS ma è affidato alla responsabilità ed operatività del personale della Pubblica Amministrazione che richiede la sua attivazione la quale, in un'ottica di collaborazione e di attenzione rivolta ai cittadini utenti, avvia una specifica sinergia con l'INPS per costituire un PCS presso proprie sedi a seguito della sottoscrizione di una Convenzione Quadro;

= che con la Deliberazione della Giunta Comunale n. 54 del 03.10.2003 fu approvata la prima Convenzione tra questo Comune e l'INPS per l'apertura di un Punto Cliente di Servizio INPS presso la sede comunale, che iniziò le sue attività il 28.5.2004;

= che da allora il suddetto PCS ha costantemente assicurato il servizio di rilascio di attestazioni ed informazioni (*Estratto contributivo, Pagamenti prestazioni, Domus, Duplicato Cud-Pensioni e Prestazioni a sostegno del reddito, ObisM*), facendo registrare un alto numero di utenti e il gradimento dei cittadini che evitano spostamenti in altri Comuni e attese agli sportelli dell'INPS;

= che, da ultimo, con la Deliberazione della Giunta Comunale n. 107 del 29.12.2011, recante "*Istituzione di un Punto Cliente di Servizio (PCS) dell'I.N.P.S. in continuità con il Punto Cliente già attivo dal 2004. Approvazione Protocollo d'intesa.*", fu stabilito di dare continuità al servizio e, pertanto, in data 25.01.2015 con prot. n. 1334 fu siglato tra il Sindaco e il Direttore Regionale dell'INPS il Protocollo d'intesa;

= che il suddetto Protocollo all'art. 9 stabilisce una durata dell'accordo di 2 anni a decorrere dalla data di stipula, prevedendo che esso si intende rinnovato per un uguale periodo, salvo disdetta scritta o modifiche ed integrazioni da comunicarsi entro sei mesi dalla scadenza;

= che, pertanto, per il succedersi in automatico dei rinnovi biennali la prossima scadenza è quella del 25.01.2018;

VISTA

= la nota della Direzione Regionale dell'INPS prot. n. 5180 del 18.11.2016, arrivata via PEC e protocollata il 21.11.2016 al n. 13554, con cui l'Istituto - nel quadro di un processo di rivisitazione della rete degli attuali Punti Clienti di Servizio - ha comunicato i contenuti della propria Circolare n. 104 del 16.6.2016 e ha stabilito l'obbligo di rescindere il Protocollo d'intesa con il quale era stato istituito a suo tempo il PCS (la cui efficacia - come sopra detto - avrebbe dovuto cessare alla sua naturale scadenza del 25.01.2018), senza più la possibilità di un suo tacito ed automatico rinnovo;

= che dalla suddetta Circolare n. 104 del 16.6.2016 si rileva, tra l'altro, che:

- le vigenti disposizioni del Codice dell'Amministrazione Digitale di cui al D.Lgs. n. 82/2005, la normativa in materia di protezione dei dati personali di cui al D.Lgs. n. 196/2003, unitamente alla pronunce della relativa Autorità Garante e, infine, le innovazioni tecnico-organizzative, hanno reso necessario l'adeguamento della Convenzione per la costituzione di un PCS fino ad oggi utilizzata e l'impiego di nuove modalità operative per il perfezionamento dello stesso atto negoziale;
- i servizi già erogabili presso un PCS già esistente (*Estratto contributivo, Pagamenti prestazioni, Domus, Certificazione Unica per pensioni e prestazioni a sostegno del reddito, ObisM*) saranno implementati con la possibilità per l'utente di presentare anche l'istanza per la prenotazione di un appuntamento in Strutture INPS mediante un'apposita procedura;
- come in precedenza, i servizi presso i PCS potranno essere erogati direttamente al richiedente interessato o a terze persone alle quali lo stesso richiedente abbia fornito apposita delega e una copia del documento di riconoscimento;
- la Pubblica Amministrazione che aderisce alla Convenzione con l'INPS si impegna a conservare, per almeno 48 mesi, l'istanza ricevuta e le copie dei documenti di riconoscimento di delegante e delegato, oltre all'atto di delega;
- i dipendenti dell'INPS, nella fase iniziale di attività del PCS, forniranno il necessario supporto al personale dell'Ente convenzionato tramite consulenza telefonica;
- sono state introdotte le seguenti figure di riferimento per l'attuazione della Convenzione:
 - a) il Responsabile della convenzione, nominato da ciascuna delle Parti, preposto alla gestione dei rapporti e delle comunicazioni inerenti la convenzione;
 - b) l'Amministratore utenze, nominato dalla Pubblica Amministrazione che si convenziona, ai fini dell'assegnazione e della revoca ai propri operatori delle credenziali di accesso ai servizi rilasciate dall'INPS;
 - c) il Supervisore, nominato dalla Pubblica Amministrazione, che verifica l'attività dell'Amministratore utenze e ha anche il compito di monitorare e controllare il corretto utilizzo dei servizi INPS da parte degli operatori che presidiano il PCS; (a discrezione dell'Ente, la stessa persona può assumere contestualmente i ruoli di Supervisore e di Amministratore Utenze, nel rispetto delle linee guide emanate dall'AGID);
- l'accesso ai servizi online è consentito solo ad operatori espressamente autorizzati da parte della Pubblica Amministrazione che richiede l'attivazione del PCS;
- agli operatori saranno attribuite credenziali di accesso individuali il cui uso è strettamente personale e non cedibile a terzi;
- l'accesso avverrà attraverso il codice fiscale personale ed un PIN fornito dall'INPS, attraverso la Carta Nazionale dei Servizi (CNS), o altri strumenti di autenticazione forte che potranno rendersi necessari per garantire idonei livelli di sicurezza;
- gli accessi degli operatori incaricati possono avvenire soltanto tramite l'uso di postazioni di lavoro connesse alla rete dell'Ente che aderisce alla Convenzione;
- la richiesta di attribuzione di credenziali di accesso da parte dell'Ente può essere effettuata dal Legale rappresentante o dell'Amministratore utenze per i servizi utilizzando un apposito modulo di richiesta di abilitazione ai servizi telematici;
- le abilitazioni agli operatori dell'Ente che erogheranno i servizi INPS presso il PCS devono essere rilasciate in relazione alle effettive esigenze operative del PCS e comunque in numero non superiore alla griglia riportata nella Circolare INPS 123/2014 che, per un Comune come Grumo Nevano, prevede un numero di operatori compreso tra 5 (auspicato) e 10 (massimo);
- la Convenzione per la costituzione di un PCS può essere attivata esclusivamente con Pubbliche Amministrazioni per il tramite dei soggetti dotati dei necessari poteri di rappresentanza che procederanno alla sottoscrizione digitale del documento;
- la Convenzione deve essere sottoscritta esclusivamente laddove la Pubblica Amministrazione aderente garantisca l'offerta di servizi INPS ai cittadini attraverso uno sportello aperto al pubblico in orari prestabiliti e resi pubblici;
- la Convenzione ha durata di 3 (tre) anni a decorrere dalla data di sottoscrizione e l'art. 14 che la disciplina non fa alcun riferimento alla possibilità di rinnovi automatici;

DATO ATTO

= che in data 30.11.2016 lo scrivente Settore ha interpellato telefonicamente la Direzione Regionale dell'INPS chiedendo delucidazioni circa la data di effettiva scadenza del Protocollo d'intesa ed ha ricevuto dai funzionari di riferimento l'assicurazione che la scadenza sarebbe stata quella dell'ultimo tacito rinnovo biennale e che nel corso del 2017 il Comune avrebbe dovuto formalmente aderire alla Convenzione Quadro prevista dalla Circolare n. 104 del 16.6.2016;

= che alla fine del mese di luglio, in seguito all'impossibilità di accedere agli archivi informatici per alcuni giorni, è stata nuovamente interpellata la Direzione Regionale dell'INPS che - diversamente da quanto sopra detto - ha comunicato che la riattivazione del servizio può avvenire unicamente con l'adesione del Comune alla Convenzione Quadro, non rilevando più il fatto che il Protocollo d'intesa attualmente vigente scadrà il 25.01.2018;

CONSIDERATO

= che i servizi del Punto Clienti INPS attivato sin dal 2004 hanno un alto numero di utenti e sono molto graditi dai cittadini in quanto evitano spostamenti in altri Comuni e attese agli sportelli INPS e consentono anche a coloro che non accedono ai servizi informatici con un proprio PIN di poter avere le attestazioni che li riguardano (persone anziane, persone poco scolarizzate o non molto pratiche nell'uso del computer, etc.);

= che per effetto del suddetto blocco degli accessi informatici anche l'Ufficio Politiche Sociali si trova nell'impossibilità di accedere ai servizi del Punto Clienti INPS che rappresentano dei servizi aggiuntivi - ma non meno necessari - di quelli forniti attraverso un apposito portale dell'INPS dedicato alle prestazioni a sostegno del reddito e delle famiglie (*ANF e MAT, cioè gli assegni per nuclei con tre figli minori e assegni per madri non lavoratrici, etc.*) e per il contrasto alla povertà (*S.I.A., cioè il Sostegno all'Inclusione Attiva che confluirà prossimamente nel R.E.I. - Reddito di Inclusione*) per il quale l'Assistente Sociale ha già da anni delle proprie credenziali di accesso;

tanto premesso, si trasmette la presente relazione istruttoria alla Giunta Comunale per i provvedimenti che vorrà adottare, con il allegato la Circolare dell'INPS n. 104 del 16.6.2016 (completa dei suoi 3 allegati);

Grumo Nevano, li 26.9.2017

Il Responsabile del 2° Settore
Dott. Ferdinando Tavasso

IL SINDACO

Letta la relazione istruttoria del Responsabile del 2° Settore;

Considerato che i servizi forniti dal Punto Clienti INPS attivato sin dal 2004 hanno un alto numero di utenti e sono molto graditi dai cittadini in quanto evitano spostamenti in altri Comuni ed attese agli sportelli INPS;

Visto lo schema di Convenzione quadro per l'istituzione di un Punto Cliente di Servizio INPS di cui alla Circolare INPS n. 104 del 16.6.2016 (allegato 1);

Ritenuto di dover istituire il Punto Clienti di Servizio dell'I.N.P.S. all'interno del 2° Settore Politiche Sociali e Demografico;

Considerato che con la Deliberazione della G.C. n. 95 del 27.6.2017 si è preso atto della risoluzione del contratto di collaborazione commerciale "QUI ENEL" con il Servizio Elettrico Nazionale (ex Enel Servizio Elettrico) e della conseguente chiusura del PUNTO ENEL dal 1°.10.2017 ed è stato dato l'indirizzo al Responsabile del 2° Settore di riorganizzare i carichi di lavoro del personale addetto al Punto Enel a far data dal mese di ottobre 2018, a causa della penuria di personale del 2° Settore;

Ritenuto di dover ribadire il suddetto indirizzo;

PROPONE

per i motivi suddetti,

= **di istituire** in questo Comune un Punto Cliente di Servizio (PCS) dell'I.N.P.S. in continuità con il Punto Cliente già attivo dal 2004;

= **di aderire** alla Convenzione Quadro di cui alla Circolare INPS n. n. 104 del 16.6.2016;

= **di prendere atto** che per effetto dell'adesione alla Convenzione - nel quadro della normativa sulla tutela della riservatezza privacy (D. Lgs. 196/2003) - l'INPS nella sua qualità di Titolare del trattamento dei dati (art. 28) nominerà il Sindaco quale Responsabile esterno del trattamento dei dati (art. 29), e questi, a sua volta, dovrà designare gli Incaricati del trattamento dei dati (art. 30) che dal Comune accederanno agli archivi informatici dell'INPS e forniranno i servizi richiesti dai cittadini utenti;

= **di nominare** Responsabile della convenzione il Dott. Ferdinando Tavasso Funzionario Responsabile del 2° Settore, con il compito di gestire i rapporti e le comunicazioni con l'INPS inerenti alla convenzione;

= **di nominare** Supervisore della convenzione il suddetto Funzionario, con il compito di monitorare e controllare il corretto utilizzo dei servizi INPS da parte degli operatori del PCS;

= **di nominare** Amministratore utenze il Sig. Pasquale Paciolla Ist.re Amm.vo referente per l'informatica del Comune, con il compito di assegnare e revocare agli operatori (gli Incaricati) le credenziali di accesso ai servizi rilasciate dall'INPS, a seguito di disposizioni dell'Amministrazione e del Responsabile di Settore;

=

= **di stabilire** che il Punto Cliente di Servizio INPS:

- impiegherà 5 operatori Incaricati oltre all'abilitazione per l'Assistente Sociale per un totale di **6 operatori** per i quali chiedere l'abilitazione all'INPS, nel rispetto dei limiti di cui alla Circolare INPS 123/2014 che, per un Comune come Grumo Nevano, prevede un numero di operatori compreso tra 5 (auspicato) e 10 (massimo);
- osserverà gli stessi orari di apertura al pubblico degli uffici comunali, attualmente così articolati: il lunedì, il mercoledì e il venerdì mattina dalle ore 9:00 alle 12:00 e nei pomeriggi del martedì e del giovedì dalle ore 15:30 alle 17:30;
- che la sua attività pur svolgendosi in prevalenza nella postazione fissa agli sportelli a fianco a quelli della certificazione e delle carte di identità potrà essere svolta direttamente anche presso la scrivania di uno degli Incaricati, in quanto a causa della progressiva riduzione del personale nel corso degli anni occorre una sempre maggiore flessibilità dei compiti degli operatori; il Responsabile di Settore potrà stabilire anche una turnazione del personale per presidiare la postazione fissa esclusivamente durante le ore di apertura al pubblico;
- che il rilascio delle attestazioni e delle informazioni (*Estratto contributivo, Pagamenti prestazioni, Domus, Certificazione Unica per pensioni e prestazioni a sostegno del reddito, ObisM*) venga registrato in un apposito registro (già predisposto dal Responsabile di Settore e portato in visione unitamente all'istruttoria del presente atto) in quanto il Comune con la

Convenzione si impegna a conservare, per almeno 48 mesi, l'istanza ricevuta e le copie dei documenti di riconoscimento di delegante e delegato, oltre all'atto di delega;


- che non sarà implementata la procedura per prenotare un appuntamento in Strutture dell'INPS, considerato quanto previsto dall'art. 6 della Convenzione e tenendo conto che il comma 2 dell'art. 2 della stessa riserva comunque all'INPS e al Comune, tramite un semplice scambio di PEC, la possibilità di ampliare o ridurre l'accesso ai servizi fruibili durante il periodo di vigenza dell'accordo;

= **di stabilire**, altresì, che il Responsabile del Settore provveda a individuare tra i 12 operatori del 2° Settore (5 dipendenti e 7 lavoratori socialmente utili) le 6 persone da abilitare ai servizi del Punto Cliente di Servizio, i cui nominativi dovranno essere comunicati al Sindaco affinché possa designarli come Incaricati del trattamento dei dati ai sensi dell'art. 30 del Codice della privacy;

= **di dare mandato** al Responsabile del Settore Politiche Sociali l'indirizzo di provvedere agli adempimenti conseguenti a questa deliberazione;

data 28/9/2017

Il Sindaco
Dott. Pietro Chiacchio



Pareri dei responsabili dei servizi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 267/2000

Parere di regolarità tecnica:

- favorevole
 non favorevole
-

data 26-9-2017

Il Responsabile del Settore Politiche Sociali
Dott. Ferdinando Tavasso



Il parere di regolarità contabile non viene richiesto in quanto questa Deliberazione non comporta impegno di spesa o diminuzione di entrata.

**Convenzione Quadro per l'istituzione
di un Punto Cliente di Servizio INPS presso le Pubbliche Amministrazioni**

Tra

**L'ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE
(INPS)**

con sede in Roma, via Ciriaco De Mita n.21, C.F. 80078750587, rappresentato dal Direttore Regionale dott., giusta determinazione n.....del.....;

e

l'Ente con sede in, via.....n..... C.F.....
rappresentato dal dott....., a seguito della delega

Premesso

che l'INPS intende facilitare l'accesso degli utenti ai propri servizi anche valorizzando le sinergie con altre pubbliche amministrazioni,

considerato

- quanto disposto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 in materia di tutela della riservatezza dei dati personali
- quanto previsto dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 "Codice dell'amministrazione digitale" (CAD) circa l'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione per la realizzazione degli obiettivi di efficienza, efficacia, economicità, imparzialità, trasparenza e semplificazione propri delle Pubbliche Amministrazioni;
- che mediante il Punto Cliente di Servizio l'INPS realizza una rete di sportelli virtuali attraverso i quali il cittadino può accedere ai servizi a catalogo forniti dall'Istituto, anche laddove l'Istituto non sia fisicamente presente ovvero esista un digital divide da superare;
- che presso il Punto Cliente di Servizio, non presidiato da personale dell'Istituto bensì affidato alla responsabilità ed operatività del personale dell'Amministrazione richiedente la sua attivazione, vengono garantiti solo ed esclusivamente servizi predefiniti;
- l'obbligo che incombe in capo all'INPS - ai sensi del Provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali n. 393 del 2 luglio 2015 - di comunicare all'Autorità, entro quarantotto ore dalla conoscenza del fatto, tutte le violazioni dei dati o gli incidenti informatici che possano avere un impatto significativo sui dati personali contenuti nelle proprie banche dati (casi di c.d. "data breach"), l'Ente si impegna a collaborare con l'Istituto, fornendo ogni informazione utile, affinché lo stesso realizzi un corretto e tempestivo adempimento del suddetto obbligo con riferimento ai trattamenti svolti in esecuzione della presente Convenzione;

- che nell'ambito della presente convenzione si intende per:
 - ✓ "PCS": il Punto Cliente di Servizio come sopra descritto;
 - ✓ "Codice": il Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n.196;
 - ✓ "CAD": il Codice dell'Amministrazione Digitale di cui al Decreto Legislativo del 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i.;
 - ✓ "Convenzione": il presente atto convenzionale;
 - ✓ "Operatori": soggetti incaricati dall'Ente a compiere operazioni di trattamento dei dati personali;
 - ✓ "Utente": il soggetto che si rivolge al PCS al fine di ottenere un servizio INPS;
 - ✓ "Titolare del trattamento dei dati": è l'INPS a cui competono le decisioni in ordine sia alle finalità e alle modalità del trattamento dei dati personali consultabili mediante la presente convenzione, sia agli strumenti utilizzati ivi compreso il profilo della sicurezza;
 - ✓ "Responsabile esterno del trattamento dei dati personali": è l'Ente, che è designato dal Titolare ed è tenuto ad effettuare il trattamento attenendosi alle istruzioni dallo stesso ricevute.
- che l'Istituto ha valutato la legittimità dell'accesso ai dati oggetto della presente Convenzione sulla base della normativa vigente;
- che con determinazione del Presidente dell'INPS n. del è stato approvato il testo della presente convenzione;

si conviene quanto segue:

Articolo 1

Istituzione di un "Punto Cliente di Servizio"

1. L'INPS istituisce un "Punto Cliente di Servizio", nel prosieguo PCS, presso l'ente ubicato in..... per l'erogazione di servizi di cui all'allegato 3.

Articolo 2

Servizi forniti dal PCS

1. Presso il PCS gli utenti interessati possono usufruire dei servizi dell'INPS individuati tra quelli elencati nel catalogo servizi di cui all'allegato 2.
2. Successivamente alla sottoscrizione della presente Convenzione, le Parti, per il tramite dei rispettivi "Responsabili della convenzione" di cui al successivo art. 3, tramite scambio PEC, si riservano di ridurre o ampliare l'accesso ai servizi INPS inizialmente fruibili dall'utente presso il PCS, nell'ambito del catalogo servizi di cui all'allegato 2.

Articolo 3

Figure di riferimento per l'attuazione della convenzione

1. Si riportano di seguito le figure di riferimento nominate da ciascuna delle Parti per l'attuazione e la gestione della Convenzione.

2. Ai fini della corretta applicazione di quanto previsto in Convenzione ciascuna delle Parti nomina un proprio Responsabile della Convenzione quale rappresentante preposto alla gestione dei rapporti e delle comunicazioni tra le Parti per la gestione del documento convenzionale. I nominativi ed i recapiti dei Responsabili delle Convenzioni sono riportati negli allegati 3 e 4.

In particolare rientra nei compiti dei *Responsabili della Convenzione*, ciascuno per quanto di competenza, il mantenimento e la gestione della *Convenzione* in relazione a qualsiasi modificazione dovesse generarsi, con scambio di formali comunicazioni, a seguito di evoluzione tecnica e funzionale dei servizi erogati.

Inoltre, il Responsabile della Convenzione per parte INPS curerà:

- l'integrazione di ulteriori autorizzazioni di accesso ai dati, secondo le modalità regolate dalla *Convenzione*, previa verifica di legittimità sulla base della normativa vigente;
- il consolidamento della versione aggiornata della *Convenzione* a seguito di nuovi servizi, adeguamenti tecnici e/o di modifiche alla struttura della convenzione stessa con riferimento anche ad eventuali evoluzioni previste dal CAD;
- la comunicazione all'Ente nel caso in cui siano riscontrati eventuali abusi, anomalie e/o utilizzi non conformi ai fini istituzionali per il perseguimento dei quali è ammesso l'accesso ai dati ai sensi della presente Convenzione.

3. L'Ente aderente, con atto del legale rappresentante, nomina un *Supervisore*, che, tra l'altro, risponde del controllo sull'"Amministratore Utenze". Il nominativo ed il recapito del *Supervisore* sono riportati nell'allegato 4.

Rientra nei compiti del *Supervisore*:

- monitorare e controllare, anche tramite uno specifico applicativo che fornirà l'Istituto, il corretto utilizzo dei servizi INPS da parte dei propri operatori abilitati;
- richiedere all'Amministratore Utenze la revoca di autorizzazioni al venir meno delle condizioni che ne hanno determinato la concessione.

4. L'Ente aderente nomina, con atto del legale rappresentante, l'*amministratore Utenze*", preferibilmente scelto tra personale con cui abbia un rapporto professionale stabile. A discrezione dell'Ente, la stessa persona può assumere contestualmente i ruoli di *Supervisore* e di "Amministratore Utenze". I nominativi ed i recapiti dell'"Amministratore utenze" sono riportati nell'allegato 4.

Rientra nei compiti dell'"Amministratore Utenze":

- effettuare la richiesta di assegnazione di credenziali di accesso per gli operatori dell'Ente e delle autorizzazioni all'uso del servizio concesso da INPS all'Ente;
- revocare le autorizzazioni al venir meno delle condizioni che ne hanno determinato la concessione.

5. Eventuali modifiche dei nominativi e dei recapiti delle figure di riferimento riportate negli allegati 3 e 4 potranno essere effettuate con scambio di comunicazioni tra le Parti.

Articolo 4 ***Allegati alla Convenzione***

1. Allegato1 – atto di nomina a Responsabile Esterno del Trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs. 196/03;
2. Allegato2 – Catalogo dei servizi resi fruibili dall' INPS nell'ambito della presente convenzione;
3. Allegato 3 – Figure di riferimento dell'INPS e servizi concessi all'Ente;
4. Allegato 4 – Figure di riferimento dell'Ente;
5. Allegato 5 – Criteri tecnici per la fruibilità dei servizi forniti dall'INPS.

Articolo 5 ***Spese ed oneri***

1. L'Ente si fa carico del costo relativo al consumo di energia elettrica e di tutte le altre spese dirette e indirette connesse all'espletamento dei servizi forniti dal PCS.

Articolo 6 ***Espletamento del servizio***

1. L'INPS, per il tramite dell'Ente, fornisce al cittadino i servizi individuati nel catalogo allegato.
2. Detti servizi sono forniti, a fronte di apposita istanza per quelli compresi nei punti da 1 a 6 del catalogo, dal personale dell'Ente secondo il calendario e le modalità dallo stesso stabilite e sotto il controllo della Direzione Provinciale INPS ovvero della Filiale di Coordinamento competente in relazione al CAP di riferimento del PCS. In particolare, il servizio "Istanza di prenotazione appuntamenti presso le sedi INPS" sarà erogato nei limiti di cui all'allegato 2, secondo le disponibilità previste dalla sede territoriale dell'Istituto.

Articolo 7 ***Modalità di accesso***

1. L'accesso ai servizi avverrà attraverso il sito Istituzionale dell'INPS.
2. Tale accesso è consentito esclusivamente dalle postazioni di lavoro degli Uffici dell'Ente utilizzando apposite credenziali di autenticazione, strettamente personali, rilasciate dall'INPS agli operatori espressamente indicati dall'Amministratore Utenze.

Articolo 8 ***Supporto operativo***

1. Per la fase iniziale il personale dell'Ente che svolge l'attività di operatore potrà avvalersi di un servizio di consulenza telefonica fornito dai dipendenti dell'INPS per l'espletamento dei compiti connessi al funzionamento del PCS.

Articolo 9
Fornitura delle informazioni agli utenti

1. I servizi resi presso i PCS devono essere relativi ai singoli richiedenti ovvero a terze persone che abbiano fornito al richiedente apposita e regolare delega oltre a copia del documento di riconoscimento.
2. I richiedenti/delegati devono essere identificati a cura dell'impiegato addetto al servizio.
3. Nei casi di cui al comma 1, l'Ente si impegna a conservare, per almeno 48 mesi, l'istanza ricevuta e copie dei documenti di riconoscimento di delegante e delegato, oltre all'atto di delega.

ARTICOLO 10
Misure di sicurezza e responsabilità

1. L'Ente si impegna a rispettare i limiti e le condizioni di accesso previsti volti ad assicurare la protezione dei dati personali, ai sensi della normativa vigente.
2. Allo scopo di incrementare la sicurezza nelle modalità di accesso ai dati, è volontà delle *Parti* adattare progressivamente i contenuti della Convenzione alle regole tecniche di cooperazione informatica previste dal Codice dell'Amministrazione Digitale nonché alle ulteriori misure che si renderanno necessarie in relazione all'evoluzione tecnica.
3. L'Ente si impegna a fornire tempestivamente all'INPS ogni informazione utile in ordine a qualsiasi violazione dei dati o incidenti informatici, eventualmente occorsi nell'ambito dei trattamenti effettuati per conto dell'Istituto, che possano avere un impatto significativo sui dati personali, in modo che l'Istituto medesimo adempia, nei termini prescritti, alla dovuta segnalazione di c.d. "data breach" al Garante per la protezione dei dati personali in osservanza di quanto disposto nel Provvedimento n. 393 del 2 luglio 2015.

ARTICOLO 11
Trattamento dei dati

1. Per i servizi INPS resi presso il PCS, Titolare del trattamento dei dati effettuato è l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale che, ai sensi dell'art. 29 del decreto legislativo n. 196/2003, nomina l'Ente presso cui è istituito il PCS Responsabile esterno del trattamento dei dati personali (all. 1).

Dalla sottoscrizione dell'Atto di nomina il Responsabile designato si vincola alla scrupolosa osservanza, oltre che delle apposite istruzioni ricevute dal Titolare, delle disposizioni contenute nel citato d. lgs. n. 196/2003, in particolare per quanto concerne la sicurezza dei dati oggetto del trattamento, gli adempimenti e le responsabilità nei confronti degli interessati, dei terzi e dell'Autorità del Garante. Il Responsabile assicura che i dati non siano utilizzati per fini diversi da quelli previsti dalla convenzione e si impegna affinché non vengano divulgati, comunicati, ceduti a terzi né in alcun modo riprodotti; a tal fine provvede ad impartire precise e dettagliate istruzioni agli addetti al trattamento che, operando in qualità di suoi Incaricati, avranno accesso ai dati stessi, secondo quanto disposto dall'articolo 30 del decreto legislativo n.196/2003.

ARTICOLO 12

Tracciamento degli accessi e controlli

1. L'Ente si impegna a comunicare ai propri Incaricati del trattamento che, secondo quanto previsto dall'art. 31 del Codice, l'Istituto procede al tracciamento dell'accesso ai dati tramite registrazioni che consentono di verificare a posteriori le operazioni eseguite da ciascun operatore autorizzato.
2. Le Parti svolgono il controllo, anche a campione, del rispetto delle corrette modalità di accesso stabilite da questa Convenzione.
3. L'Ente consentirà verifiche puntuali sulla legittimità degli accessi e si impegna a fornire all'Istituto, entro 5 giorni dall'avvenuta esecuzione delle verifiche, tutti i chiarimenti e la documentazione che si rendesse necessaria a seguito dell'attivazione dei controlli previsti dal precedente comma.
4. L'INPS si riserva la facoltà di modificare in ogni momento il software di controllo degli accessi, in relazione all'evoluzione dei propri sistemi di sicurezza logica dei dati.

ARTICOLO 13

Clausola di recesso

1. La mancata ottemperanza ai vincoli di accesso ai dati ed il venir meno dei presupposti e dei requisiti previsti costituiscono causa di recesso dalla *Convenzione* e di immediata sospensione dei servizi a seguito di formale comunicazione.

Articolo 14

Durata

1. La presente convenzione ha durata di 3 (tre) anni a decorrere dalla data di sottoscrizione.
2. Resta salva, per entrambe le parti, la facoltà di disdetta a seguito di sopravvenuta impossibilità all'adempimento.

Il Direttore Regionale INPS*

Il Legale Rappresentante dell'ente*

*firma digitale

Del che si è redatto il presente verbale che, approvato, viene così sottoscritto:

IL SINDACO

f.to dott. Pietro Chiacchio

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to dott. Vittorio Ferrante

PER COPIA CONFORME: 29/09/2017

IL SEGRETARIO COMUNALE
dott. Vittorio Ferrante

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d'ufficio:

A T T E S T A

- Che la presente deliberazione:

Ai sensi dell'art. 124, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, viene pubblicata all'albo pretorio on line di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal 29/09/2017

viene comunicata con lettera prot. n. 9488 in data 29/09/2017 ai Signori Capigruppo consiliari così come prescritto dall'art. 125 del D. Lgs. n. 267/2000

- Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 28/09/2017

non essendo soggetta a controllo ed essendo decorsi dieci giorni dalla sua pubblicazione (art. 134, comma 3, del D. Lgs. n. 267/2000);

perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000);

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to dott. Vittorio Ferrante